




COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cod. Fisc. 00827390725



Originale Deliberazione Consiglio Comunale

Numero 19 Del 31-07-2020

OGGETTO:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -MODIFICA ALIQUOTA ORDINARIA - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - PLURIENNALE E 202/2022 E RELATIVI ALLEGATI
-----------------	--

L'anno **duemilaventi** il giorno **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **16:30** con seguito in Sannicandro di Bari, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri come appresso indicati:

GIANNONE Giuseppe	P	STEA Girolamo	P
TERZO Gianfranco	P	ZUCCARO Giacomo	P
SIMONE VERNÌ Rosa	P	Turchiano Giovanni	P
LIMITONE Maria	P	MORILLO Gladys	P
NOVIELLI Francesco	P	Novielli Antonio	A
Lopraino Nicoletta	A	Lamacchia Pasquale	P
ZONNO Francesco Saverio	P		

Presiede il Dott. Girolamo STEA - Presidente del Consiglio
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Marida Urbano

Pareri ex art. 49 D.Lgs N. 267/2000 e succ. mod.in e int.ni sulla proposta di deliberazione N. 23 del 19-07-2020:

Parere di REGOLARITA' TECNICA
Favorevole , 24-07-020
Dott.Ssa Centrone Antonietta

Parere di REGOLARITA' CONTABILE
Favorevole , 24-07-020
Dott.Ssa Centrone Antonietta

Il Presidente introduce il terzo punto e cede la parola al Sindaco che comunica che, a valere dal 1 gennaio 2020 è stata abrogata la TASI e la disciplina prevede il mantenimento del gettito previsto in bilancio di TASI +IMU. In sede di approvazione del bilancio è stato garantito di confermare l'aliquota al 10,60 per mille. Tuttavia con d.l. 34 /2020 è stato istituito il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali che è stato utilizzato per fronteggiare l'emergenza da COVID, riducendo il gettito previsto, per cui l'aliquota ordinaria della nuova IMU è stata ridotta al 10,10 per mille. Ciò richiede la variazione di bilancio.

Il Consigliere Lamacchia dichiara il voto favorevole a questa riduzione da parte della minoranza.

Il Consigliere Turchiano dichiara che è da apprezzare l'impegno del Governo che sta aiutando tutti i Comuni.

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO CHE:

- con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 22/05/2020 venivano confermate le aliquote IMU per l'anno 2020;
- con la stessa deliberazione di Consiglio Comunale, esecutiva, è stato approvato il Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2020, il Bilancio pluriennale 2020/2022, la Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2020/2022 ed i relativi schemi ed allegati;

PREMESSO che:

- l'art. 1 commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha disposto a partire dal 1° gennaio 2020 l'abrogazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), riscrivendo nel contempo la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato in data odierna con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. ;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 1 comma 740 della Legge 160/2019 di disciplina della nuova imu, il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 – salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 – non costituisce presupposto dell'imposta, e quindi restano escluse dall'imu le seguenti fattispecie:

- abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, per questi ultimi anche in assenza di residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture, adibiti ad abitazione principale;

- casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, a soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
- posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RILEVATO, INOLTRE, CHE i commi dal 748 al 754 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, prevedono invece che:

- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 616/77;
- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del dl 557/93 conv. dalla Legge 133/94, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono invece esenti dall'IMU;
- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale, e diversi dai fabbricati rurali ad uso strumentale, dai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, dai terreni agricoli e dagli immobili ad uso produttivo classificati in categoria D (di cui all'art. 1 commi da 750 a 753 della Legge 160/2019), l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

RILEVATO, INOLTRE, CHE il comma 758 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, prevede l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 99/'04, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3 del decreto legislativo sopra citato, indipendentemente dalla loro ubicazione;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 1 comma 744 della Legge 160/2019 è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO, in particolare, l'articolo 106 del citato decreto-legge che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore delle province e città metropolitane, per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato comma 1 del menzionato articolo 106, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE, al Comune di Sannicandro è stata erogata una quota pari al trenta per cento della componente del citato Fondo spettante agli enti di ciascun comparto.

DATO ATTO che è precisa volontà di questa Amministrazione Comunale avvalersi della facoltà di modificare l'aliquota ordinaria della nuova imposta municipale propria, operando una variazione di bilancio compensativa utilizzando la somma erogata dal Ministero dell'Interno per la copertura finanziaria all'operazione;

TENUTO CONTO, quindi, che questo Ente intende disporre una riduzione del 0,50 percentuale dell'aliquota ordinaria (IMU + TASI) già deliberata al 10,60 per cento, deliberando una nuova aliquota ordinaria IMU al 10,10 per cento;

CONSIDERATO che per la copertura finanziaria della minore entrata si utilizzerà la somma di Euro 71.660,79 erogata dal Ministero dell'Interno, mediante una variazione di bilancio compensativa;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.10 del 22/05/2020 di approvazione del Bilancio 2020/2022 ed allegati con la quale si dava atto che con successivi provvedimenti si sarebbe provveduto ad approvare:

“aliquote e il regolamento della nuova IMU, in grado di garantire almeno l'invarianza del gettito rispetto a quanto previsto nel 2019 da IMU +TASI, fermo restando che eventuali decisioni che dovessero determinare una modifica a queste previsioni dovranno comportare una necessaria variazione di bilancio e, se del caso, il reperimento di nuove risorse”;

RAVVISTA la conseguente necessità di apportare la variazione al bilancio annuale di previsione dell'esercizio in corso, nonché al bilancio pluriennale 2020/2022 ed ai relativi schemi ed allegati;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, alla variazione di bilancio di cui all'oggetto;

VERIFICATO il permanere degli equilibri economici-finanziari a seguito della variazione proposta, ai sensi dell'art.193 comma 1 del Tuel;

PRESO ATTO CHE il responsabile del servizio ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 attestando, ai sensi dall'articolo 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto;

PRESO ATTO CHE il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000 attestando la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il parere espresso dal Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, prot. n. 6377 del 27/07/2020;
- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il Vigente Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale;

RITENUTA la propria competenza a decidere in merito;

Con votazione unanime espressa ed accertata nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare nella misura del 10,10 per cento l'aliquota ordinaria relativa alla nuova imposta municipale propria (IMU);
- 2) di approvare la variazione di bilancio compensativa che qui si allega, che consente di compensare la minore entrata dovuta alla riduzione del 0,50 per cento dell'aliquota ordinaria IMU, ai sensi dell'art.175 del D.Lgs. n.267/2000, alle seguenti variazioni al bilancio di previsione annuale 2020, pluriennale 2020/2022 e relativi schemi ed allegati, per le motivazioni in premessa indicate;
- 3) di dare atto che l'aliquota IMU oggetto del presente deliberato decorre dal 1° gennaio 2020;
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 comma 1 del Tuel, con il presente provvedimento, sono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio;
- 5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente

nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" - provvedimenti organi indirizzo politico";

- 7) Successivamente con votazione unanime espressa per alzata di mano delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza.

IL PRESIDENTE
Dott. Girolamo STEA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Urbano Marida

N. 1000

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il 23-09-2020
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Urbano Marida

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal 23-09-2020
al 08-10-2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Urbano Marida
